



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/ 01/79

Roma, data protocollo

OGGETTO: Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministro dell'Interno n. 73 del 17 aprile 2023.  
Ipotesi di Accordo sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	<u>ROMA</u>

Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente l'Accordo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 in oggetto meglio specificato e, in particolare, alla nota n. 16240 dell'11 luglio 2025, con la quale, nel trasmettere la bozza di Accordo poi sottoscritta nel corso dell'incontro del 15 luglio successivo, sono state altresì inviate, come allegati nn. 2 e 3, le note del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato/IGOP e del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 27 febbraio 2025, relative ai pareri espressi in merito ai contenuti dell'Accordo precedentemente sottoscritto.

Come noto, nella circostanza l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale/IGOP ha fatto presente che, "al fine di poter espletare il controllo di compatibilità economico-finanziario di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'Amministrazione, con appositi accordi da trasmettere ai sensi della medesima normativa agli organi di controllo, dovrà determinare l'ammontare delle risorse da corrispondere al personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dare dimostrazione dell'utilizzo delle risorse stesse, con contestuale evidenza in relazione tecnica".



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO**

**UFFICIO V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato**

In tal senso, è stata pertanto predisposta, in bozza, l'unita ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo di cui si tratta che, con le annesse tabelle, si anticipa, in vista di un prossimo incontro in data da stabilire (All. 1).

Si precisa che la predetta ipotesi riguarda esclusivamente la distribuzione degli incentivi per i quali risulta perfezionato il procedimento di riassegnazione delle relative somme sui pertinenti capitoli stipendiali; le restanti procedure saranno oggetto di successivi Accordi.

Con l'occasione, si trasmette altresì, in bozza, l'ipotesi di Accordo per il personale non dirigente della Polizia di Stato, concernente gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., per una preliminare valutazione, utile anche in relazione ad analoga intesa da predisporre per il personale con qualifica dirigenziale (All. 2).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Bartolomeis', written over the printed name.



# Ministero dell'Interno

## ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 73 DEL 17 APRILE 2023

Premesso che:

- l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (previgente Codice dei contratti pubblici) dispone, al comma 2, che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, *“le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 17 aprile 2023 n. 73, (Regolamento recante *“Norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*) disciplina in maniera uniforme l'attuazione delle disposizioni nell'ambito del Ministero dell'Interno, trovando applicazione per il personale dell'Amministrazione civile, per i vigili del fuoco e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato;
- con Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, in conformità alla disciplina recata dal richiamato Regolamento ministeriale, sono stati definiti le modalità e i criteri per la ripartizione dei suddetti emolumenti in favore del personale che svolge le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari sopracitate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano



# Ministero dell'Interno

- state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il predetto Accordo non si applica, invece, ad appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti);
- il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito del quadro economico di ogni appalto riferito a lavori, servizi e forniture, destina una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di un apposito fondo, il cui valore è stato determinato nella misura indicata all'articolo 3, comma 5, del Regolamento, per quanto riguarda gli appalti di lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 2 del Regolamento, e nella misura indicata all'articolo 3, comma 6, del Regolamento, per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture;
  - il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-I.G.O.P., con nota prot. 42019 del 27 febbraio 2025, ha rappresentato che, *“al fine di poter espletare il controllo di compatibilità economico-finanziario di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'Amministrazione, con appositi accordi da trasmettere ai sensi della medesima normativa agli organi di controllo, dovrà determinare l'ammontare delle risorse da corrispondere al personale ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dare dimostrazione dell'utilizzo delle risorse stesse, con contestuale evidenza in relazione tecnica”*;
  - la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP-0015902-P- del 27 febbraio 2025, si è espressa in senso favorevole all'ulteriore corso dell'Accordo, rimandando alle valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze/IGOP nella nota sopra richiamata.

Attesa la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni normative, regolamentari e negoziali soprarichiamate, al fine di poter procedere alla distribuzione in concreto degli incentivi spettanti al personale che ha svolto le predette attività presso gli Uffici centrali e le sedi periferiche, nel rispetto dei criteri e dei valori già determinati nell'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento e delle percentuali individuate negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del medesimo Regolamento

LE PARTI  
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure siano state



# Ministero dell'Interno

avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno n. 73/2023.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2025, le risorse del Fondo per gli incentivi funzioni tecniche sono destinate alla remunerazione delle prestazioni svolte dal personale dipendente, in servizio presso le strutture centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con esclusione del personale della dirigenza, che, per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura, ha svolto le seguenti attività, previste nell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- g) collaudo tecnico amministrativo;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

## Articolo 2

### Costituzione del fondo

1. Ai sensi dell'art.3, comma 5, del Regolamento, nel caso di appalti di lavori, il Fondo è costituito da una percentuale pari a:

- a) 2% per importi fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90% per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000,00;
- c) 1,80% per importo superiore a euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00;
- d) 1,70 % per importo superiore a euro 25.000.000,00.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Regolamento, nel caso di appalti per servizi e forniture, il Fondo è costituito da una percentuale pari a:

- a) 2% per importi fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90% per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000,00;
- c) 1,80% per importo superiore a euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00;
- d) 1,70 % per importo superiore a euro 5.000.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, l'80 % delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra i soggetti indicati dal predetto art. 5, secondo le modalità e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e



# Ministero dell'Interno

assistenziali a carico del Ministero. L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è disciplinato dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento le risorse di cui ai commi 1 e 2, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, sono versate dalla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante sul capitolo 2439 "entrate di pertinenza del Ministero dell'Interno".

5. I proventi di cui ai commi 1 e 2, versati nel periodo novembre 2024 - primo semestre 2025 e assentiti dall'UCB, pari ad € 356.731,74 da destinare al personale della Polizia di Stato, sono ripartiti per ciascun lavoro, servizio o fornitura dal dirigente o responsabile della struttura che opera come stazione appaltante, come rappresentato nella tabella allegata che è parte integrante del presente accordo (All. 1).

## Articolo 3

### Destinatari dell'incentivo

1. Con il presente Accordo sono sottoposte a contrattazione le risorse del Fondo destinate alla remunerazione delle funzioni previste dall'art. 2 del Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, gli incentivi per lavori di cui all'art. 5 del Regolamento (All. A) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) Valutazione preventiva dei progetti: 12 %
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 11%
- d) Responsabile unico del procedimento: 23%

Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
	Numero collaboratori	% incentivo
% incentivo		
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%



# Ministero dell'Interno

- e) Direzione dei lavori: 20%
- f) Collaudo tecnico amministrativo: 19%
- g) Collaudo statico: 12%.

3. Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei Lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI		
Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ispettore di cantiere	
% Incentivo	Numero dei Direttori dei lavori operativi e di Ispettori dei cantieri	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

4. Gli incentivi per le forniture e i servizi di cui all'art. 5 del Regolamento (All. B) sono ripartiti come segue:

- a) Programmazione della spesa per investimenti: 3%
- b) RUP: 30%
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 22%
- d) Direzione dell'esecuzione del contratto: 24%
- e) Verifica di conformità: 21%

5. Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:



# Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL RUP		
Responsabile del procedimento	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
90%	1	10%
80%	2	20%
70%	Pari o superiore a 3	30%

6. Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	Collaboratori	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100%	0	0%
80%	1	20%
60%	2	40%
40%	Pari o superiore a 3	60%

7. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al Fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.



# Ministero dell'Interno

8. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:

- a) locazioni e acquisti immobiliari;
- b) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- c) somma urgenza;
- d) procedure di affidamento mediante Consip a fronte di una procedura non complessa;
- e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC.

9. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli, tenendo conto in particolare:

- del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta.

10. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

11. In caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumenti di un quinto, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, autorizzate dal RUP, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

## Articolo 4

### Riconoscimento del diritto al compenso e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente o, in mancanza, il responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con il provvedimento con cui nomina il RUP o con distinto provvedimento individua i dipendenti incaricati dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili.

2. Il diritto al compenso è riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte.

4. La somma complessiva versata al cap. 2439 art. 36 è di € 356.731,74, come da Allegato 1, ed è così ripartita e distinta:



# Ministero dell'Interno

Totale versamento cap. 2439 art. 38 – Uffici Centrali	Totale richiesto in riassegnazione Uffici Centrali	Totale assentito dall'UCB
€ 354.228,02	€ 354.228,02	€ 354.228,02
Totale versamento cap. 2439 art. 38 - Uffici Periferici	Totale richiesto in riassegnazione Uffici Periferici	Totale assentito dall'UCB
€ 2.503,72	€ 2.503,72	€ 2.503,72
Totale versato	Totale richiesto	Totale assentito dall'UCB
€ 356.731,74	€ 356.731,74	€ 356.731,74

5. L'ammontare delle risorse da corrispondere ai beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è riportato nei documenti che si allegano, che costituiscono parte integrante del presente accordo (All. 2).



Att. 2

# Ministero dell'Interno

## ACCORDO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II.

- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (d'ora in avanti Codice), e, in particolare, gli artt. 1, 15 e 45;
- VISTO** l'Atto di indirizzo a valenza generale approvato dal Signor Ministro dell'interno in data 12 settembre 2025, il quale, oltre a prevedere parametri e criteri per il conferimento degli incarichi e la destinazione degli incentivi alle funzioni tecniche, fornisce indicazioni univoche ed omogenee per il personale del Ministero dell'interno, al fine di prevenire possibili disparità nella regolamentazione dei suddetti criteri;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante *Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*, con particolare riferimento all'art. 3;
- VISTO** il d.P.R. del 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l'art. 24;
- VISTO** il d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, recante "Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

**La Parte Pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente della Polizia di Stato firmatarie dell'accordo nazionale sottoscrivono il presente Accordo**

### Articolo 1

#### Campo di applicazione

1. Nell'ambito delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le funzioni tecniche incentivabili sono quelle specificate nell'allegato I.10. del d. lgs. n. 36/2023 richiamato in premessa.



# Ministero dell'Interno

2. L'Accordo si applica alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a partire dalla data di entrata in vigore del Codice, ossia a partire dal 1° luglio 2023, fatte salve differenti decorrenze stabilite da norme successivamente intervenute.
3. L'Accordo non riguarda i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226 del Codice, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.Lgs. n. 50 del 2016.

## Articolo 2

### Destinazione delle risorse

1. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'art. 45 del Codice.
2. L'80% delle risorse di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri di seguito indicati, tra il responsabile unico di progetto (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività indicate dal Codice, ovvero:
  - a) nel caso di appalti di lavori, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, sull'importo posto a base di gara oppure su quello del contratto, nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, nei seguenti termini:
    - a1) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
    - a2) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino ad euro 10.000.000;
    - a3) 1,80 per cento per importo superiore ad euro 10.000.000 e fino ad euro 25.000.000;
    - a4) 1,70 per cento per importo superiore ad euro 25.000.000;
  - b) nel caso di appalti per servizi e forniture, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, sull'importo posto a base di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, nei termini seguenti:
    - b1) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
    - b2) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
    - b3) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
    - b4) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.



# Ministero dell'Interno

## Articolo 3

### Criteria per l'attribuzione degli incentivi nell'ambito della quota dell'80%

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai seguenti criteri:
  - a) rotazione;
  - b) coinvolgimento di tutto il personale in possesso degli eventuali requisiti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata per ogni tipologia di appalto.
2. La ripartizione degli incentivi viene effettuata secondo le modalità indicate negli Allegati 1 (lavori), 1-*bis* (lavori con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) e 2 (servizi e forniture) al presente Accordo.
3. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e viene calcolata secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.
4. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da idonea documentazione.
5. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.

## Articolo 4

### Attribuzione, riduzione e ricalcolo degli incentivi in casi particolari

#### A. Accordo Quadro

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, il calcolo dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, applicando la percentuale relativa all'Accordo Quadro a cui gli stessi fanno capo, ferma l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 3.
2. Nelle ipotesi in cui il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'Accordo Quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra Amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita come segue: il RUP dell'Accordo Quadro: 20%; il RUP di ciascun contratto attuativo: 80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.



# *Ministero dell'Interno*

3. In ogni caso, il RUP dell'Accordo Quadro e le altre figure coinvolte devono essere formalmente nominati nella fase di indizione della procedura di affidamento dal dirigente preposto o dal dirigente delegato. In caso di Accordo Quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'Accordo Quadro medesimo.

## **B. Riduzione dell'incentivo per il caso di rinegoziazione o di incremento dei tempi o dei costi previsti.**

1. Nel caso di rinegoziazione dell'appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione.
2. Si richiamano i criteri definiti al riguardo dall'Atto di indirizzo a valenza generale approvato dal Signor Ministro dell'interno in data 12 settembre 2025, citato in premessa.
3. Una riduzione degli incentivi è prevista anche in caso di incremento dei tempi o dei costi di esecuzione, imputabile ai destinatari dell'emolumento. Si richiamano i criteri definiti al riguardo dall'Atto di indirizzo a valenza generale approvato dal Signor Ministro dell'interno in data 12 settembre 2025, sopra richiamato.

## **C. Centrali di committenza**

E' esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

## **D. Ricalcolo dell'incentivo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di un quinto.**

Si richiamano i criteri definiti al riguardo dall'Atto di indirizzo a valenza generale approvato dal Signor Ministro dell'interno in data 12 settembre 2025, citato in premessa.